

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 20/03/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 6/10/2025, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolte le seguenti richieste.

Equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB per un importo di € 2.428,36; all'uopo allega tabella con conteggi specifici, nota alle parti.

Parte ricorrente chiede, inoltre, il rimborso delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00. L'intermediario eccepisce:

- a) di aver riconosciuto alla parte ricorrente la somma di euro 610,00, comprensiva dei 20 euro sostenuti per la presentazione del ricorso;
- b) che tali somme sono state versate all'odierno Ricorrente mediante n. 1 assegno circolare datato 12/12/2025
- c) che l'importo equivale al rimborso di tutti i costi sostenuti dal Cliente, pari ad € 586,25, di cui l'importo di € 421,25 calcolato secondo il criterio della c.d. curva degli interessi e l'importo di euro 165,00 calcolato secondo il metodo pro rata temporis dei costi di cui alla lettera D. (Spese d'istruttoria) della Sezione 3.1 del modulo Secci.

Nel merito eccepisce altresì quanto segue:

- d) la Sezione 3.1. del Modulo SECCI, rubricata "Costi Connessi", è specificatamente dedicata all'enucleazione di tutte le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi up front e costi recurring;
- e) le spese soggette a maturazione nel tempo sono state rimborsate nel conteggio estintivo, in applicazione del criterio pro rata temporis;
- f) il rimborso degli oneri e dei costi non maturati, pertanto, è sia stato effettuato nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali e prendendo in piena considerazione i precedenti consolidati orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- g) in totale aderenza alla normativa di riferimento, così come ad oggi interpretata, in considerazione della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, l'intermediario ha

provveduto al rimborso di tutti i costi/commissioni addebitati nel contratto di finanziamento de quo, corrispondendo al Cliente, l'ulteriore importo di euro 586,25;

- h) l'intermediario ha provveduto a calcolare tutti i costi up front addebitati al Cliente (escluse le imposte) secondo il criterio proporzionale utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi) sulla base della formula riportata nelle controdeduzioni;
- i) in considerazione dei precedenti consolidati orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario con riferimento alle voci di costo che - sebbene indicate contrattualmente up front - siano state successivamente ritenute di natura recurring, l'intermediario ha provveduto a calcolare le spese di istruttoria secondo il criterio pro rata temporis;
- j) in considerazione di quanto sopra, la richiesta di restituzione di asseriti costi non può trovare accoglimento, in quanto alcun ulteriore rimborso risulta dovuto;
- k) per quanto concerne la richiesta di rimborso della quota parte del premio assicurativo non goduto a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, alcun costo è stato sostenuto dal Cliente, giacché posto interamente a carico della scrivente Società come si evince dall'art. 6.1 e 6.2 del contratto di finanziamento, all'interno del quale si precisa che "I costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria del rischio di morte del Cliente sono sostenuti da ***";
- l) la domanda di rimborso delle spese di assistenza legale deve essere respinta, in quanto fini della predisposizione e dell'inoltro del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non è di per sé necessaria né prevista alcuna assistenza tecnico-legale.

Questo Arbitro prende atto che successivamente all'estinzione anticipata l'intermediario ha rimborsato € 610,00, comprensivi di € 20,00 per la presentazione del ricorso

L'importo equivale al rimborso di tutti i costi sostenuti dal Cliente, pari ad € 586,25, di cui l'importo di € 421,25 calcolato secondo il criterio della curva degli interessi e l'importo di euro 165,00 calcolato secondo il metodo pro rata temporis per i costi di cui alla lettera D. (Spese d'istruttoria) della Sezione 3.1 del modulo Secci.

DIRITTO

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alla decisione n. 10027 del 05.09.2017, con cui il Collegio di Roma ha ritenuto valide e applicabili le pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti in punto di retrocessione degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto in contratto, il Collegio ha condannato l'intermediario al rimborso delle spese di istruttoria secondo il criterio pro rata temporis, ritenendole recurring.

Sulla base di tali premesse, si elabora la seguente tabella, che tiene conto anche dei rimborsi effettuati dall'intermediario successivamente alla presentazione del ricorso (alla voce rimborsi senza imputazione).

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	87
rate residue	33

TAN	▶	4.60%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	27,50%
- in proporzione alla quota interessi	8,59%

n/c		importo	in proporzione lineare	restituzioni in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	Commissioni P*** (up front)	€ 3.394,56	€ 933,50 ○	€ 291,53 ●	○		€ 291,53
○	Commissioni intermediario (up front)	€ 1.512,96	€ 416,06 ○	€ 129,94 ●	○		€ 129,94
○	Spese istruttoria (recurring)	€ 600,00	€ 165,00 ●	€ 51,53 ○	○		€ 165,00
○	Comm. gest.pratica (F+G) (recurring)	€ 2.081,28	€ 572,35 ○	€ 178,74 ○	●	€ 580,47	€ 0,00
○	Comm.gest.rischio cred. (H) (recurring)	€ 3.072,00	€ 844,80 ○	€ 263,83 ○	●	€ 844,80	€ 0,00
○			€ 0,00 ●	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 586,25	-€ 586,25
				tot rimborsi ancora dovuti			€ 0,22
				interessi legali			si

L'importo indicato in tabella non corrisponde a quanto richiesto dal ricorrente (pari ad € 2.428,36), in quanto:

- applica per tutti gli oneri il criterio pro rata temporis,
- inserisce anche il costo della polizza assicurativa facoltativa;
- non tiene conto dei rimborsi effettuati dall'intermediario dopo la presentazione del ricorso;
- per la commissione gestione rischio creditizio non riporta rimborsi effettuati dall'intermediario, anche se nel conteggio estintivo è riportata la seguente precisazione "in caso di intervenuta estinzione totale del debito sarà inoltre rimborsata la quota parte delle commissioni per la gestione interna del rischio creditizio pari a un importo di Euro 844,80 a decorrere dalla data dell'effettivo versamento dell'intera somma dovuta"; in virtù di tale precisazione, l'importo di euro 844.80 è stato indicato in tabella tra i rimborsi effettuati.

Considerato che questo Arbitro liquida per difetto le somme inferiori ad euro 0,5 e per eccesso – all'euro – le somme superiori ad euro 0,51, considerato altresì che i costi del ricorso (20 euro) sono già stati rimborsati e che secondo il consolidato orientamento dei Collegi non è ammesso il riconoscimento delle spese legali in caso di ricorsi presentati in tema di estinzione anticipata di cessione del quinto dello stipendio

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE